

L' "autoreferenzialità" delle Fondazioni bancarie tra politica, mercato e comunità intermedie

di Franco BASSANINI¹

1. La storia delle fondazioni di origine bancaria, a quindici anni dalla loro genesi, può già essere annoverata tra le "success story", le storie di successo.

Non so quanto ciò si possa far risalire a un consapevole, illuminato disegno di chi le ha istituite (o riformate) e regolate: Tra i padri della riforma (Amato, Ciampi, Pinza), il primo (Amato) è parso dapprima sorpreso dalla evoluzione della creatura a cui aveva dato vita, ma si è in séguito, con il senno di poi, riconvertito a un giudizio alquanto positivo². Il secondo (Ciampi) ha evitato di esprimere valutazioni impegnative. Il terzo (Pinza) è stato fin dall'inizio vicino al mondo delle Fondazioni, ne ha condiviso il progetto, e dunque è stato meno di altri sorpreso dalle vicende successive³. Quanto a me, non ebbi parte nella fase genetica; ma ebbi poi nel 1998-99 il compito di costruire un punto di mediazione fra i contrastanti orientamenti che dividevano, sul punto, i ministri del Governo D'Alema nel corso della redazione di quelli che divennero poi la legge Ciampi n. 461/1998 e il

¹ E' il testo – rivisto e integrato – dell'intervento svolto al Convegno su *Le Fondazioni bancarie, quale spazio fra mercato e politica?*, organizzato a Torino dalla Associazione delle Fondazioni delle Casse di risparmio piemontesi il 29 ottobre 2007. Alla tavola rotonda hanno partecipato, con l'Autore del presente testo, Gustavo ZAGREBELSZY, Giulio TREMONTI e Fabrizio PALENZONA

² G. AMATO, *Il modello delle Fondazioni bancarie*, in *Europa*, 12 maggio 2007.

³ V. da ultimo R: PINZA, *Le Fondazioni: sono elementi di modernità*, in *Corriere Economia*, 22 ottobre 2007

successivo decreto legislativo n. 153/1999; come era accaduto a Pinza, anche a me una diretta conoscenza della realtà delle Fondazioni consentì di intuire prima di altri le grandi e positive potenzialità di crescita delle nuove creature⁴.

In generale, tuttavia, non si può negare che l'eterogenesi dei fini abbia giocato un ruolo rilevante in una vicenda che, nell'arco di un quindicennio, ha prodotto una buona messe di effetti inattesi, o non del tutto previsti. Li espongo in estrema sintesi, visto che parlo a persone che, per vero, ne sanno quanto e più di me.

2. In primo luogo: le fondazioni di origine bancaria sono state il fattore decisivo della (o, quanto meno, hanno avuto un ruolo determinante nella) straordinaria ristrutturazione del sistema creditizio italiano che si è realizzata negli ultimi quindici anni. Se il sistema bancario italiano non ha fatto la fine dei settori della chimica, della siderurgia e della elettronica (nei quali l'Italia ha oggi un ruolo del tutto marginale, mentre eravamo vent'anni fa all'avanguardia in Europa e talora nel mondo) è perché le fondazioni hanno accompagnato intelligentemente la ristrutturazione del sistema del credito, diluendo gradualmente le proprie partecipazioni azionarie non per far cassa, ma per consolidare la banca conferitaria e accrescerne la competitività; e perché, anche laddove hanno dismesso il controllo della banca conferitaria, hanno mantenuto il ruolo di azionisti rilevanti, e lo hanno esercitato (per lo più) con saggezza e lungimiranza, assicurando il loro sostegno a buoni manager impegnati nella realizzazione di piani industriali di largo respiro. Dubito che altrettanto avrebbero fatto gli *hedge funds*, gli immobilari d'assalto o i furbetti del quartierino, se le fondazioni avessero lasciato ad essi campo libero: se non altro perché l'investimento di lungo periodo non è nel Dna di chi mira al capital gain "mordi e fuggi".

⁴ V. F. BASSANINI, *Fondazioni bancarie e ammodernamento dello Stato: riforma, controriforma o il trionfo di Penelope?* in *Il Ponte*, 2003, n. 5, pagg. 11-24, e *Le Fondazioni bancarie, il sistema dei partiti e la Repubblica della sussidiarietà*, in *Astrid Rassegna*, n. 15/2006.

Il secondo risultato conseguito in questi anni non è meno rilevante: per effetto di questa evoluzione abbiamo oggi finalmente quel robusto polmone finanziario del settore non profit, dell' economia sociale, che in Italia mancava del tutto: siamo un po' più simili a quei grandi Paesi (*in primis* gli Stati Uniti) nei quali le Fondazioni hanno da tempo un ruolo fondamentale nello sviluppo del terzo settore.

Il terzo risultato è che – in attesa della crescita e del consolidamento dei fondi pensioni - abbiamo oggi, grazie al sistema delle Fondazioni di origine bancaria, un rimedio a quella cronica carenza di robusti investitori istituzionali, che tuttora rappresenta una anomalia e un handicap italiani rispetto ad economie e a sistemi finanziari più avanzati, con i quali dobbiamo competere.

3. Tutte le storie di successo generano invidie, critiche, allarmi, tentativi di svalutazione. Si era scritto che le Fondazioni bancarie erano la *longa manus* della politica nell'economia, lo strumento di una impropria ingerenza dei partiti nel mercato⁵. Ora si scrive che le Fondazioni, un tempo *longa manus* della politica, sarebbero invece diventate – grazie alla “debolezza della politica” – qualcosa di ancora più intollerabile in un paese democratico: un potere autonomo e autoreferenziale⁶.

E' una opinione rispettabile, in parte anche condivisibile. Ma errata è la conclusione e la convinzione che la ispira: che in una democrazia non debbano esistere istituzioni autonome dalla politica e dai partiti, espressione della società civile.

Occorre innanzitutto metterne in luce le radici culturali di tale convinzione. Chi la sostiene è prigioniero – pare a me - di una cultura ben

⁵ V. per es. F. DE BENEDETTI, *Sul problema delle fondazioni bancarie*, in *Il Sole 24 Ore*, 18 maggio 2002; F. GIAVAZZI, *La politica e le fondazioni*, in *Corriere della sera*, 12 maggio 2007

⁶ V. per es.: D. MASCIANDARO, *Occasione mancata per modernizzare le regole societarie*, in *Il Sole 24 Ore*, 2 dicembre 2006; F. DE BENEDETTI, *Troppi favori alla politica*, in *Corriere Economia*, 22 ottobre 2007.

radicata nella storia del nostro Paese, tanto da esservi stata a lungo dominante, in specie nell'Ottocento e nel Novecento. In estrema e sommaria sintesi: alla fine dell'Ottocento, si teorizzava lo Stato liberale, ma l'ordinamento rifletteva l'impronta di una cultura dominante fortemente individualista e insieme altrettanto fortemente statalista, che in pratica riconosceva come soggetti di diritti solo gli individui e lo Stato. Le comunità intermedie erano considerate un'anomalia, un residuo del passato da spazzar via nel rapporto diretto fra l'autorità dello Stato e la libertà degli individui, nei casi e nei limiti in cui quest'ultima veniva riconosciuta e garantita dalla legge. Le leggi Crispi del 1888 e del 1890, che hanno pubblicizzato le opere pie, le casse di risparmio e i monti di pietà, sono frutto di questa concezione, statalista e individualistica: supremazia dello Stato, libertà degli individui, nessun ruolo alla società, alle comunità intermedie, al pluralismo sociale.

Alla fine dell'Ottocento, alla cultura liberale comincia a contrapporsi la cultura marxista. Ma, sul punto, la contrapposizione è parziale e nasconde una forte convergenza di fondo tra la dottrina dello Stato liberale ottocentesca e la dottrina dello Stato marxista. Allo Stato e agli individui, quest'ultima aggiunge due categorie di soggetti collettivi, i partiti politici e i sindacati (cinghia di trasmissione dei partiti), pensati, in principio, come strumenti per la tutela dei diritti individuali e degli interessi dei singoli (in ispecie degli appartenenti alle classi più svantaggiate, dunque più bisognosi di tutela collettiva), ma non di rado trasformati poi in strumenti di controllo sociale e di lotta politica, fino a subordinarvi gli interessi degli individui che dovevano tutelare.

La prima rottura di questo modello culturale statalista, emerge durante i lavori dell'Assemblea Costituente italiana nei quali hanno un ruolo non secondario un gruppo di costituenti autorevoli portatori di una cultura e di una dottrina dello Stato assai diversa, radicata soprattutto nell'area del cattolicesimo democratico, ma non priva di qualche eco anche in altri settori del sistema politico: una cultura di impronta personalistica e comunitaria,

attenta al pluralismo sociale, alle libertà civili e sociali, all'autonomia delle comunità intermedie, ispirata all'idea di una società più ricca e più articolata di quella liberalmarxista: l'articolo 2 e l'articolo 5 della Costituzione sono il principale prodotto di questa impostazione.

Più in generale, la Costituzione delineò un sistema istituzionale basato sui principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, pur senza espressamente nominarli⁷. Ma questi principi restarono a lungo quasi lettera morta, stentaronο a passare nella nostra legislazione, anche perché i grandi corpi dello Stato, cui era (ed è tuttora) in buona misura affidata la redazione dei testi normativi, restavano prigionieri delle due culture ottocentesche sopra ricordate, entrambe fondamentalmente stataliste.

Le critiche alle Fondazioni di origine bancaria riflettono questo pregiudizio ideologico: secondo cui le formazioni sociali, le istituzioni collettive, non hanno diritto ad esistere autonomamente: ma, se sono al servizio della politica, rappresentano lo strumento di un'impropria ingerenza dei partiti nell'economia; se sono autoreferenziali, non sono legittimate ad esistere e a liberamente operare, perché nella società (o quanto meno nell'economia) operano solo gli individui e le organizzazioni a fini di lucro da essi create. La palese violazione dei principi affermati dagli articoli 2 e 118 della Costituzione che ne deriva viene, dai sostenitori di questa dottrina, semplicemente ignorata; e ignorata è anche la difficoltà di conciliarla con i principi di una cultura autenticamente liberale, che dovrebbe dunque riconoscere libertà e autonomia non solo alle iniziative e alle scelte che gli individui fanno a fini di lucro, ma anche a quelle che gli individui hanno liberamente fatto organizzando formazioni sociali intermedie.

⁷ V. anche per alcuni essenziali riferimenti bibliografici F. BASSANINI, *La Repubblica della sussidiarietà. Riflessioni sugli Artt. 114 e 118 della Costituzione*, in *Astrid Rassegna*, n.12/2007; F. BASSANINI, *Il quadro costituzionale: l'equiordinazione fra Stato e istituzioni territoriali e il principio di sussidiarietà*, in VV.AA., *I controlli sulle autonomie nel nuovo quadro istituzionale*, Milano, Giuffrè, 2008.

4. Negli ultimi anni, tuttavia, il mondo è cambiato e sono cambiate anche l'ordinamento e le istituzioni italiani. La riforma dell'amministrazione varata nel 1997 (la prima delle cosiddette leggi Bassanini) assume testualmente a base di una generale riorganizzazione degli apparati pubblici (ancorché attuata poi solo parzialmente) i principi di sussidiarietà orizzontale e di sussidiarietà verticale⁸. Con la riforma del titolo V, il principio di sussidiarietà, nella sua duplice dimensione, viene testualmente menzionato nel testo della Costituzione, nell'articolo 118: esso non ridefinisce solo l'architettura del sistema amministrativo sulla base del principio di sussidiarietà verticale, ma, nell'ultimo comma, impone anche di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività d'interesse generale.

Si registrano altri segnali convergenti: basti pensare al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle autonomie funzionali (le Camere di Commercio, come strumenti di autogoverno delle categorie produttive, l'autonomia universitaria e l'autonomia scolastica, come espressione dell'autonomia della cultura)⁹; alla istituzione delle Autorità indipendenti e quindi di organismi di regolazione e garanzia autonome dal potere politico; al cinque per mille introdotto da Tremonti.

Beninteso: la politica conserva un ruolo fondamentale, chi vince le elezioni politiche deve avere gli strumenti per governare e attuare il programma approvato dagli elettori: ma viene riconosciuta la necessità di istituzioni autonome dalla politica, che non siano soggette alla regola della maggioranza politica e non ubbidiscano alla volontà dei partiti, perché i diritti e le libertà dei cittadini e delle loro comunità intermedie non devono dipendere dall'arbitrio dei vincitori delle elezioni politiche, perché il pluralismo culturale e sociale va tutelato, perché le comunità intermedie sono una ricchezza e una risorsa decisiva e insostituibile.

⁸ A. D'ATENA, *Costituzione e principio di sussidiarietà*, in *Quaderni costituzionali*, 2001

⁹ Cfr. A.M. POGGI, *Principio di sussidiarietà e autonomie funzionali*, in http://www.astrid-online.it/Sussidiari/Contributi/Poggi-sussidiariet-e-aut-funzionali.doc_cvt.htm.

Ma è soprattutto mutato lo scenario: le società e i Paesi dell'Europa e in generale dell'Occidente devono affrontare sfide drammatiche: la globalizzazione, la competizione delle tigri asiatiche, il fondamentalismo islamico, i grandi processi migratori, l'emergenza climatica e ambientale, l'impatto delle tecnologie dell'informazione, la finanziarizzazione dei mercati. L'appartenenza all'Unione Monetaria Europea, i vincoli del Patto di stabilità, le regole dei mercati internazionali impediscono il ricorso a svalutazioni competitive. Le logiche della competizione globale sottopongono i bilanci pubblici a stress drammaticamente crescenti. Lo Stato non ce la fa, non ce la può fare senza un ampio ricorso alla mobilitazione delle risorse della società civile, del territorio, delle comunità intermedie, della partnership con il privato e con il non profit, senza la sussidiarietà verticale e orizzontale. Le nuove tecnologie dell'informazione, nel contempo, mentre rendono interdipendente l'intero pianeta dagli eventi che si verificano in qualunque parte del globo, consentono ai territori un accesso e una interlocuzione con i mercati globali un tempo del tutto imprevedibile: sempre più dunque appare decisivo il ruolo delle realtà territoriali nel determinare condizioni ambientali favorevoli alla crescita e alla competitività del sistema economico e sociale. Mobilitazione delle risorse della società civile e radicamento nel territorio sono dunque le due chiavi dello sviluppo. Sono anche le due componenti del DNA delle Fondazioni di origine bancaria.

5. Di questa società civile che opera autonomamente sul territorio per l'interesse generale, le Fondazioni sono infatti un volano, un incubatore, un polmone finanziario, un motore insostituibile. Promotori di innovazione sociale, catalizzatori dello sviluppo locale, in uno scenario, quello della competizione globale, che sempre più esalta il ruolo dei sistemi territoriali, e ne fonda la crescita sull'azione sinergica di attori pubblici e privati, amministrazioni statali e locali, imprese e associazioni di imprese, università e

enti di ricerca, terzo settore e non profit, le Fondazioni finanziano attività di utilità sociale in settori strategici come la ricerca e l'innovazione, la formazione, la cultura, la coesione sociale, le infrastrutture. Nel contempo, garantiscono stabilità di governance e radicamento nel territorio a buona parte delle imprese creditizie, che operano – come prima ho ricordato - in uno dei pochi settori strategici che ancora non abbiano ceduto alle sirene della delocalizzazione o non siano stati colonizzati da multinazionali estere.

In quanto comunità intermedie, esse non discendono dallo Stato, non ne sono uno strumento. Ne va dunque denunciata la “intollerabile” autoreferenzialità, come sostengono i De Benedetti, i Visco, i Giavazzi? In quanto espressione della società civile, certo non rispondono ai partiti; ma rispondono agli eredi delle comunità che in origine le hanno fondate o del territorio che le ha espresse, dunque a un variegato mondo di stakeholders e shareholders, enti locali e soggetti della società civile, che esprimono rappresentanti e amministratori attenti (per lo più) a controllare che nel loro operare esse tengano conto degli interessi della comunità e del territorio.

Dove sta l'anomalia? Se l'autoreferenzialità delle Fondazioni fosse una intollerabile anomalia, non dovremmo considerare altrettanto anomala la non minore autoreferenzialità dell'azionista di riferimento di una impresa capitalistica (di qualunque impresa non strutturata in forma di public company)? Prendiamo come esempio la Fiat e il suo azionista di riferimento, la famiglia Agnelli. Ha ereditato il suo patrimonio e i suoi poteri dal fondatore dell'azienda e dai suoi successivi aventi causa. Allo stesso modo – a ben vedere - di una Fondazione bancaria che amministra e gestisce un patrimonio conferito dai fondatori e arricchito dai loro successori. Verso chi è responsabile il giovane Elkann? Diciamo che risponde alla Famiglia Agnelli, ai discendenti futuri della famiglia (ai quali dovrà lasciare un'azienda viva, vitale, competitiva, capace di creare valore), e anche, ma nelle labili forme della cosiddetta responsabilità sociale, alla società intera. Lo stesso può dirsi per una

Fondazione bancaria e per i suoi amministratori, con la differenza che la responsabilità sociale è nel loro caso meglio strutturata e che l'ordinamento prevede forme e modi di rappresentanza e di garanzia degli stakeholder. Perché dunque i critici delle Fondazioni non estendono la loro denuncia dei presunti pericoli della cosiddetta autoreferenzialità agli azionisti di riferimento di grandi imprese a proprietà familiare? Forse perché le prime sono entità collettive, espressione di comunità intermedie, i secondi invece individui privati? Ma questa distinzione non è, per l'appunto, il prodotto del pregiudizio ideologico poco fa criticato, non è chiaramente incompatibile con il modello di pluralismo sociale riconosciuto e garantito dall'articolo 2 e dall'articolo 118 della nostra Costituzione?

6. Beninteso. Riconoscere il ruolo determinante del terzo settore, non significa rinunciare ad organizzare in modo efficace lo Stato. L'intervento delle comunità intermedie non può costituire un alibi alla inefficienza dello Stato. Il problema della modernizzazione, dell'efficienza, della riforma delle pubbliche amministrazioni va affrontato e risolto. Ma altro è affrontarlo partendo dal modello della Repubblica della sussidiarietà, altro è farlo secondo una logica statalista e burocratica. Nel solco della sussidiarietà, lo Stato e le istituzioni debbono innanzitutto stabilire le regole, garantire la loro imparziale e corretta applicazione; e poi offrire servizi e liberare energie; promuovere le iniziative dei singoli e delle comunità intermedie; e dunque riconoscere al terzo settore e all'economia sociale una dignità e un ruolo non inferiori a quelli degli altri due settori.

Della Repubblica della sussidiarietà, di questo modello pluralistico di organizzazione della società e dello stato, le Fondazioni di origine bancaria sono di fatto un tassello rilevante. La sentenza Zagrebelsky lo ha acutamente

intuito definendo le fondazioni organizzazioni delle "libertà sociali"¹⁰. Esse sono originariamente espressione di autonomia privata, nel senso di autonomia collettiva, di autonomia comunitaria: dunque sono titolari di una libertà che non è concessa, ma è riconosciuta dallo Stato, come esattamente stabilisce l'articolo 2 della Costituzione. Perciò la compressione della loro autonomia da parte della politica è radicalmente incostituzionale, e la loro autoreferenzialità rispetto alla politica è invece coerente con il dettato costituzionale, anche se risulta indigesta a chi pensa che tutto debba essere spartito, lottizzato, o, peggio, considerato come "bottino" dei vincitori delle competizioni elettorali.

7. La questione non è stata sollevata fino ad ora, e forse è meglio così. Ma la stessa legge Ciampi presenta, alla luce di quanto fin qui si è sottolineato, qualche profilo di dubbia costituzionalità, laddove ha imposto alle fondazioni di origine bancaria l'obbligo di dismettere il controllo delle banche conferitarie (obbligo dal quale sono state poi esentate le Fondazioni minori). Come ormai apparirà evidente, è, questo, un obbligo del tutto incoerente con il riconoscimento alle Fondazioni della natura di soggetti privati, e dunque con le garanzie costituzionali dell'autonomia privata; si tratta, in altri termini, della espressione di un residuo di dirigismo statalista, che avrebbe incontrato fiere e giustificate opposizioni se fosse stato esteso in generale a tutti gli azionisti di controllo di istituti di credito (ancora una volta ha giocato dunque il "pregiudizio ideologico" contro le comunità intermedie).

Col senno di poi, possiamo oggi dire che si è trattato tuttavia di una *felix culpa*. Le prescrizioni della legge Ciampi hanno indubbiamente accelerato il processo di ristrutturazione del sistema creditizio italiano, inducendo le Fondazioni a promuovere o favorire operazioni di fusione, aggregazione e

¹⁰ V. E. BALBONI, *Sussidiarietà, libertà sociali, coerenza della normazione e disciplina delle fondazioni primaria e secondaria con riguardo alla natura di origine bancaria*, in *Gurisprudenza costituzionale*, 2003.

ristrutturazione che ne hanno diluito le quote di partecipazione al capitale delle banche conferitarie (pur consentendo loro, nelle maggior parte dei casi, di continuare a restarne azionisti rilevanti), ma che hanno contribuito a rafforzare e consolidare le aziende bancarie da esse partecipate.

Le Fondazioni non sono infatti azionisti come gli altri. Due loro caratteristiche peculiari hanno giocato un ruolo di rilievo nella ristrutturazione del nostro sistema creditizio: la loro natura di azionisti di lungo periodo, interessati al futuro dell'istituto di credito, alla sua crescita, al suo consolidamento, alla sua modernizzazione; e il loro legame col territorio. Se dunque il sistema del credito si è rafforzato e razionalizzato, se non è rimasto preda di scorrerie di investitori finanziari di breve periodo, se ha mantenuto un radicamento forte e un rapporto vitale col sistema produttivo del paese., è indubbio che ciò si deve anche e soprattutto alla perdurante presenza nel suo azionariato di un nocciolo stabile di azionisti rilevanti, radicati nel territorio, attenti invece al consolidamento, allo sviluppo, alla realizzazione di piani industriali di lungo periodo quali sono (e hanno per lo più dimostrato di essere) le fondazioni bancarie.

8. Come ha sottolineato Gustavo Zagrebelsky¹¹, la compresenza in capo alle fondazioni di origine bancaria di attività di erogazione a favore di iniziativa di utilità sociale e di attività di investimento, gestione e valorizzazione del patrimonio pone problemi e richiede il rispetto di regole rigorose. Nella loro funzione di erogazione, esse ovviamente non applicano regole di mercato, ma regole di responsabilità sociale. Occorrono garanzie rigorose di trasparenza e criteri e parametri adeguati per la selezione dei progetti da finanziare. Nella loro qualità di investitori, e dunque nella gestione e valorizzazione del patrimonio da cui traggono le risorse per le erogazioni, è

¹¹ Intervento nella Tavola rotonda cit. sopra in nota 1.

giusto pretendere che le Fondazioni rispettino le regole del mercato e dimostrino di essere investitori oculati.

Questa quasi ovvia conclusione non esaurisce tuttavia la questione. La regolamentazione internazionale è stata per più versi superata dalle accelerate trasformazioni intervenute nei mercati finanziari; nei quali operano attori completamente diversi da quelli del passato, con comportamenti e logiche del tutto nuovi. In attesa che quelle regole vengano aggiornate, si avverte comunque l'esigenza che i mercati finanziari non siano totalmente in balia di soggetti dominati dalla logica dei capital gain a breve, dell'investimento "mordi e fuggi". C'è bisogno di investitori di lungo periodo, attenti alle esigenze della società, del Paese e del territorio di riferimento, disposti a sostenere progetti industriali di lungo periodo. In altri paesi sono gli investitori istituzionali. In Italia sono, per il momento, quasi soltanto le Fondazioni di origine bancaria..

Di conseguenza: se è condivisibile la preoccupazione di Zagrebelsky che il ruolo di investitori delle fondazioni bancarie non prevarichi né entri in contraddizione con il loro ruolo di soggetti erogatori e finanziatori di attività non profit di utilità sociale, non lo è invece – sembra a me – l'ipotesi che esse debbano disinteressarsi di fatto dei loro investimenti comportandosi come azionisti "dormienti". Senza interferire con i compiti e l'autonomia che va riconosciuta agli amministratori delle società partecipate (*in primis*, le banche conferitarie), è bene, al contrario, che esse esercitino "pienamente" i loro poteri di azionisti, innanzitutto preoccupandosi che alle medesime partecipate siano preposti amministratori capaci e efficienti e controllando con rigore i risultati della loro gestione..

La storia delle Fondazioni di origine bancaria è infatti una storia di successo, come ho sopra ricordato, non solo perché esse costituiscono ormai un forte polmone finanziario di tutto il settore dell'economia sociale (dunque del "terzo" o, se si preferisce, del "secondo" settore), ma anche per altri tre motivi, altrettanto importanti: l'aver intelligentemente accompagnato la

ristrutturazione e modernizzazione del nostro sistema creditizio; averne assicurato il legame con il tessuto economico-produttivo del Paese, nel rispetto delle regole di mercato; avere almeno in parte supplito alla perdurante carenza di investitori istituzionali impegnati a sostenere progetti industriali di lungo periodo. Come è evidente, se si costringessero le Fondazioni a rinunciare al pieno esercizio del loro ruolo di azionisti, alcuni addendi di questa storia di successo verrebbero azzerati. La competitività del paese ne sarebbe indebolita, non rafforzata..